

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.LGS. 31.3.1998 N. 114 E DELLA LEGGE REGIONALE UMBRA 20.01.2000 N. 6

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Oggetto e finalità

ART. 2 Definizioni e modalità di esercizio dell'attività

ART. 3 Compiti istituzionali

TITOLO II MERCATI

ART. 4 Mercati esistenti e mercati di nuova istituzione

ART. 5 Sospensione, spostamento, soppressione e nuova istituzione di mercati

ART. 6 Orari

ART. 7 Procedimento di assegnazione dei posteggi nei mercati

ART. 8 Criteri di redazione della graduatoria

ART. 9 Concessione di posteggio

ART. 10 Miglioria e scambio di posteggi

ART. 11 Posteggi riservati a particolari categorie e vendita di prodotti tipici

ART. 12 Criteri di redazione delle graduatorie per posteggi riservati

ART. 13 Modalità di esercizio dell'attività sul posteggio

ART. 14 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

ART. 15 Decadenza dalla concessione di posteggio

TITOLO III FIERE

ART. 16 Ricognizione e modifiche degli organici delle fiere

ART. 17 Sospensione, spostamento di ubicazione e/o di data di svolgimento delle fiere

ART. 18 Procedimento di assegnazione dei posteggi nelle fiere

ART. 19 Criteri di assegnazione dei posteggi

ART. 20 Concessione dei posteggi

ART. 21 Modalità di esercizio dell'attività sul posteggio

TITOLO IV ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 22 Commercio itinerante

ART. 23 Posteggi fuori mercato. Posteggi stagionali

ART. 24 Vendita al domicilio del consumatore

ART. 25 Autorizzazioni temporanee

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Sanzioni

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, che è parte integrante del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 e dell'art. 13 della legge regionale umbra 20.1.2000 n. 6, di seguito rispettivamente indicati con le abbreviazioni D.lgs. e l.r.u.
2. Le norme seguenti si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, nonché ai produttori agricoli di cui al D.lgs. 18.05.2001 n. 228 e succ. modif., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste.
3. Il Piano del commercio su aree pubbliche ed il presente regolamento perseguono le seguenti finalità:
 - a) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
 - b) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse modalità di esercizio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le opportunità di acquisto dei consumatori;
 - c) La funzione di servizio integrato con le attività di commercio fisso, la tutela del consumatore, in particolare per la possibilità di approvvigionamento, per il servizio di prossimità, l'assortimento, l'informazione e la sicurezza dei prodotti;
 - d) La modernizzazione della rete distributiva e l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) La valorizzazione e la promozione della città e di parti della stessa.

4. Con separate disposizioni regolamentari potrà essere disciplinato il funzionamento del Mercato Coperto di Piazza Matteotti.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- h) per Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, l'atto di ricognizione, riordino, riqualificazione e potenziamento del settore del commercio su aree pubbliche a norma dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. e dell'art. 13 della l.r.u.;
- i) per autorizzazione di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per 10 anni (art. 28, comma 1 lettera a) D.lgs.)
- j) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza l'uso di posteggi ed in forma itinerante (art. 28, comma 1 lettera b) D.lgs.);
- k) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- l) per settori merceologici, il settore alimentare e non alimentare di cui all'art. 5 D.lgs.;
- m) per artigiano, il soggetto che riveste la qualifica di cui alla legge 8.8.1985 n. 443, ed effettua la vendita dei prodotti di propria produzione su aree pubbliche, regolarmente munito di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche;
- n) per vendita di prodotti artigianali, alimentari e non alimentari, quella relativa a prodotti realizzati da parte di chi riveste la qualifica di artigiano ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443;
- o) per prodotti tipici di cui all'art. 12, comma 7 l.r.u., i prodotti le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale, a termini dell'art. 1, comma 2 legge regionale Umbria 7.12.2005 n. 26;

- p) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali di cui all'art. 5 D.lgs.;
 - q) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati;
 - r) per autorizzazioni stagionali, le autorizzazioni aventi validità limitata ad un periodo di tempo non inferiore ad un mese né superiore a tre mesi;
 - s) per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio reso libero a seguito di rinuncia o decadenza del precedente titolare;
 - t) per scambio di posteggi, la possibilità data a due operatori concessionari di posteggio in un mercato di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta di entrambi;
 - u) per spunta o sorteggio, l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita dopo aver verificato le assenze degli operatori concessionari di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
 - v) per operatori commerciali con posteggio mobile, gli operatori che all'interno di una fiera sono assegnatari di un posteggio di dimensioni pari ad un metro quadrato e che, per le merceologie trattate, possono spostarsi all'interno della fiera durante la giornata o le giornate di svolgimento della stessa.
2. Le modalità di esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche sono le seguenti:
- a) in forma itinerante: la vendita si effettua con brevi soste, di durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri, decorso il limite temporale, e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata; è consentita in ogni caso alla scadenza dell'ora la vendita per il

- tempo necessario a servire i clienti presenti: la sosta dovrà avvenire nell'assoluto rispetto del Codice della Strada in materia di circolazione;
- b) nei mercati: la vendita si effettua, previa concessione di occupazione del suolo pubblico, su posteggi appositamente delimitati, con la cadenza specificamente prevista nell'atto istitutivo di ciascun mercato;
 - c) nelle fiere: la vendita si effettua, previa concessione di occupazione del suolo pubblico, su posteggi appositamente delimitati, in date prefissate ed orario appositamente previsti nell'atto istitutivo di ciascuna fiera;
 - d) in posteggi fuori mercato;
 - e) al domicilio del consumatore.
3. Per tutte le modalità di esercizio si intendono integralmente richiamate le disposizioni in materia igienico sanitaria stabilite in leggi, regolamenti e ordinanze vigenti.

ARTICOLO 3

COMPITI ISTITUZIONALI

- 1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
- 2. Costituiscono attività istituzionali la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie, la direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di vigilanza.
- 3. I servizi connessi allo svolgimento dei mercati, quali la pulizia e la manutenzione delle aree e degli impianti presenti, gli aspetti pubblicitari e promozionali, possono essere affidati anche a soggetti esterni.

TITOLO II

M E R C A T I

ARTICOLO 4

MERCATI ESISTENTI E MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. La localizzazione e le caratteristiche dei mercati comunali sono individuate nel Piano approvato congiuntamente al presente regolamento.
2. Nell'istituzione di nuovi mercati specializzati e nell'attribuzione del vincolo merceologico a posteggi resisi liberi nei mercati preesistenti si tiene conto, ai fini del riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche, della seguente articolazione merceologica:
 - Prodotti ortofrutticoli
 - Salumi e formaggi
 - Miele e prodotti dell'apicoltura
 - Porchetta ed alimenti cotti sul posto
 - Casalinghi
 - Fiori e piante
 - Tessile per la casa
 - Mobili
 - Articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa, esclusi i mobili
 - Ceramiche
 - Giocattoli e oggetti di cartoleria
 - Prodotti decorati e personalizzati
 - Prodotti alimentari biologici
 - Prodotti alimentari di esclusiva provenienza regionale (art. 12, u.c. l.r.u.)
 - Prodotti di artigianato tipico umbro (art. 12, u.c. l.r.u.)

ARTICOLO 5

SOSPENSIONE, SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E NUOVA ISTITUZIONE DI MERCATI

1. Il Consiglio Comunale può disporre lo spostamento definitivo di ubicazione e/o di data di svolgimento di un mercato, per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse.
2. La Giunta Comunale può disporre con provvedimento motivato, per ragioni di interesse pubblico o generale, in via temporanea, per un massimo di sei mesi, con possibilità di proroga in caso di comprovata necessità:
 - a) la sospensione di mercati, salvo se possibile la messa a disposizione di altre aree a titolo provvisorio;
 - b) il trasferimento in altro sito di mercati, anche con temporanea sospensione di singoli posteggi in carenza di spazi;
 - c) variazioni di data e di orari di svolgimento.
3. Qualora la data di svolgimento di un mercato coincida con una festività infrasettimanale, lo stesso mercato viene anticipato al giorno feriale immediatamente precedente. Non si anticipa lo svolgimento del mercato qualora esso cada in concomitanza con le seguenti date: 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre.
4. A seguito dello spostamento definitivo di ubicazione di un mercato si procede alla nuova assegnazione dei posteggi fra gli operatori concessionari tenendo conto dell'eventuale connotazione merceologica dei medesimi e dei criteri stabiliti al successivo art. 8.
5. In caso di soppressione di un mercato e di contestuale istituzione di un nuovo mercato ai sensi dall'art. 12, comma 2 l.r.u., può essere disposto il differimento del termine di attivazione di quest'ultimo, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 6

ORARI

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere sono stabiliti dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.
2. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza le modifiche che si dovessero rendere necessarie, anche ai fini di eventuali sperimentazioni.
3. Per il commercio itinerante e per i posteggi fuori mercato si applicano in generale gli orari coincidenti con quelli delle attività di vendita al dettaglio, salvo che sia diversamente stabilito con ordinanza sindacale.
4. Il Sindaco può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area di mercato ovvero destinata a posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

ARTICOLO 7

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI

1. I posteggi dei mercati di nuova istituzione e quelli liberi mai assegnati nei mercati esistenti sono attribuiti mediante la procedura fissata dall'art. 6 della l.r.u.
2. I posteggi che rimangono liberi nei mercati per rinuncia, decadenza o revoca sono assegnati attraverso la stessa procedura di cui al medesimo art. 6 l.r.u., dopo la definizione del procedimento di miglora.
3. La domanda di rilascio delle autorizzazioni relative, redatta su modulistica apposita e spedita con raccomandata a.r., deve contenere, oltre le dichiarazioni relative alle generalità ed al possesso dei requisiti soggettivi prescritti, i seguenti elementi:

- a) indicazione del numero con cui è contrassegnato il posteggio prescelto: possono essere indicati più posteggi, in ordine di preferenza;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la propria eventuale anzianità di presenza alla "spunta", se trattasi di mercato preesistente;
 - c) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative al possesso di eventuali priorità previste dal presente regolamento.
4. Le richieste presentate prima del termine iniziale e dopo quello finale fissati dalla l.r.u. non saranno ritenute valide; le domande inoltrate nei termini ma incomplete di dichiarazioni e/o documentazioni potranno essere regolarizzate entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione inoltrata dall'ufficio: in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere, per la parte rimanente, dal momento in cui viene comunicato/fornito quanto richiesto, conservando la domanda l'originaria data di inoltro.
 5. Non sono ammessi a partecipare al procedimento gli operatori che nell'ultimo triennio alla data del bando siano incorsi in pronuncia di decadenza per mancato utilizzo del posteggio nello stesso mercato. Il triennio inizia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 6. Per ciascun posteggio da assegnare privo di connotazione merceologica si redige una graduatoria distinta, come previsto dall'art. 6, comma 5 l.r.u. nel caso di posteggi con specializzazione merceologica.
 7. La graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8 viene approvata entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande con apposita determinazione dirigenziale e pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni.
 8. Entro sessanta giorni, successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli aventi diritto all'attribuzione del posteggio vengono informati con lettera raccomandata a.r. ed invitati al ritiro

dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio per esercitare la vendita sul posteggio prescelto.

9. L'attività dovrà essere iniziata entro sei mesi dal rilascio dei titoli indicati nel comma precedente, pena la revoca di entrambi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
10. Le graduatorie rimangono valide per un anno dalla data d'inizio della loro pubblicazione, per eventuali posteggi che si rendano disponibili nel mercato stesso.

ARTICOLO 8

CRITERI DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria viene formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore si è presentato, entro l'orario previsto, in conformità al disposto di cui all'art. 27, comma 1 lettera f) del D.lgs.;
 - b) regolarità della posizione dell'operatore in ordine al pagamento degli oneri dovuti nel biennio precedente al bando per l'occupazione di posteggi nei mercati comunali e assenza di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività;
 - c) operatori commerciali che hanno esercitato l'attività nell'ultimo anno di apertura nel Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso o nel Mercato Coperto di Piazza Matteotti;
 - d) richiedenti che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;
 - e) assenza o minor numero di posteggi già concessi nei mercati;
 - f) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;

g) in caso di assoluta parità delle predette condizioni, sorteggio.

Nel caso di assegnazione di posteggi in nuovi mercati non si applicano le priorità delle lettere a) e b).

2. Il titolo di priorità indicato al comma 1, lettera c) a favore degli operatori commerciali presenti nei suddetti due mercati può essere fatto valere solo per l'assegnazione di un posteggio in tutti i mercati comunali ed inoltre per quelli del Mercato Coperto a condizione che cessino l'attività presso lo stesso restituendo la propria autorizzazione.
3. Nel caso di soppressione di un mercato e contestuale istituzione di un nuovo mercato ovvero nel caso di trasferimento di un mercato, ai sensi dell'art. 12, comma 2 l.r.u., l'assegnazione dei nuovi posteggi agli operatori già presenti nel preesistente mercato è disposta sulla base dei criteri indicati, nell'ordine, al comma 1 del presente articolo, intendendosi per anzianità di presenza la data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'ultimo operatore in esercizio, ovvero la data di presentazione della sua comunicazione di subingresso. Nel caso di affitto di azienda, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione ovvero la data di presentazione della comunicazione di subingresso da parte del proprietario della stessa.
4. Al fine di agevolare la ricollocazione degli operatori commerciali del Mercato Coperto offrendo opportunità alternative di ricollocazione successivamente alla sua soppressione, nel caso del nuovo mercato quindicinale di Piazza del Circo e di nuovi posteggi istituiti nel mercato di Ponte San Giovanni, la graduatoria per operatori commerciali viene formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) aver esercitato nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti l'attività di vendita presso il Mercato Coperto di Piazza Matteotti nell'ultimo anno di apertura del mercato. Fra coloro che vantino tale titolo di precedenza, è preferito chi abbia maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività commerciale;

- b) maggiore anzianità di presenza nel mercato ai sensi dell'art. 27, comma 1 lettera f) del D.lgs.;
 - c) assenza o minor numero di posteggi già concessi nei mercati;
 - d) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;
 - e) in caso di assoluta parità delle predette condizioni, sorteggio.
5. Il titolo di precedenza indicato al comma 4, lettera a) per gli operatori commerciali presenti nel Mercato Coperto può essere fatto valere solo in uno dei due mercati e per l'assegnazione di un unico posteggio, a condizione che cessino l'attività presso il Mercato Coperto restituendo la propria autorizzazione.
6. Al fine di agevolare la ricollocazione degli operatori del Mercato di Sant'Ercolano offrendo un'opportunità alternativa di ricollocazione successivamente alla sua soppressione, nel caso dei mercati di nuova istituzione di San Sisto e di Piazzale Europa la graduatoria per operatori commerciali viene formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) aver esercitato nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti l'attività di vendita presso il Mercato di Sant'Ercolano – temporaneamente trasferito in Piazzale Europa - nell'ultimo anno di apertura del mercato. Fra coloro che vantino tale titolo di precedenza, è preferito chi abbia maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività commerciale;
 - b) assenza o minor numero di posteggi già concessi nei mercati;
 - c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;
 - d) in caso di assoluta parità delle predette condizioni, sorteggio.
7. Il titolo di precedenza indicato al comma 6, lettera a) a favore degli operatori commerciali presenti nel Mercato di Sant'Ercolano può essere fatto valere solo per l'assegnazione in uno dei due mercati e per

l'assegnazione di un unico posteggio, a condizione che cessino l'attività presso il Mercato di Sant'Ercolano restituendo la propria autorizzazione.

ARTICOLO 9

CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio è rilasciata con durata decennale contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, a seguito del procedimento concorsuale previsto per legge.
2. La concessione cessa alla scadenza indicata nell'atto stesso, salvo il rinnovo in presenza dei presupposti di cui al successivo comma 6.
3. La cessione dell'azienda, per atto tra vivi o mortis causa, attribuisce al nuovo proprietario il diritto di subentrare nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione, fatti salvi i requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento.
4. Nei casi in cui il cedente sia un produttore agricolo, ovvero un soggetto appartenente a categoria disagiata, ovvero un'associazione di commercio equo e solidale, il subentrante deve appartenere alla stessa categoria di riservatari, secondo quanto specificamente previsto al successivo articolo 11.
5. Nei casi di subingresso i termini iniziale e finale della concessione decennale rimangono quelli originariamente fissati per il primo concessionario.
6. Prima del rinnovo del decennio di validità della concessione, il Comune valuta la sussistenza delle condizioni di idoneità dell'area mercatale o della struttura adibita a mercato per il regolare svolgimento dell'attività di vendita, effettuando gli opportuni accertamenti urbanistici, igienico sanitari e di viabilità. Presupposti soggettivi necessari per il rinnovo, oltre quelli previsti per legge, sono l'assenza di debiti scaduti relativi all'uso del posteggio (TOSAP, eventuali contributi per servizi) e l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie

definitive applicate nel Comune per violazioni di norme circa l'esercizio dell'attività commerciale.

7. Per motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale può disporre di non procedere al rinnovo della concessione con atto motivato, da comunicare all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza.
8. La rinuncia alla concessione di posteggio da parte del titolare o del legale rappresentante nel caso di società, determina la contestuale decadenza dell'autorizzazione commerciale relativa.

ARTICOLO 10

MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Qualora in un mercato si crei la disponibilità di un posteggio, per rinuncia, decadenza o revoca, gli assegnatari degli altri posteggi nel mercato stesso possono accedere alla migliona, nelle modalità indicate con apposito avviso, contenente anche i termini del procedimento, da pubblicizzare all'albo pretorio.
2. Nel caso di mercati articolati per merceologie, la migliona è ammessa nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica.
3. Presupposto necessario per poter accedere alla migliona è la regolare posizione del concessionario in ordine al pagamento degli oneri dovuti per l'uso del posteggio nell'ultimo biennio alla data del bando e l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive applicate nel Comune per violazioni di norme circa l'esercizio dell'attività commerciale.
4. Delle istanze pervenute per la migliona su ciascun posteggio rimasto libero viene predisposta una graduatoria, che tiene conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) anzianità nella titolarità del posteggio assegnato, intendendo la data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa e/o della concessione del

- posteggio e, nel caso di subingresso, la data di presentazione della comunicazione del subingresso;
- b) data anteriore di iscrizione per l'attività commerciale al Registro Imprese/Registro Ditte;
- c) precedenza cronologica nella spedizione della domanda, per la quale fa fede la data del timbro postale.
5. Tale graduatoria viene approvata con apposita Determinazione Dirigenziale ed affissa per la durata di giorni quindici all'albo pretorio comunale.
 6. L'avente diritto alla miglìoria viene informato entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione ed invitato a consegnare il proprio titolo autorizzatorio ai fini della necessaria annotazione. Alla riconsegna del titolo aggiornato l'avente diritto deve immediatamente trasferire la propria attività sul posteggio prescelto: qualora entro i successivi sette giorni non vi dia corso, viene considerato rinunciatario e si procede ad esperire la graduatoria sopra detta.
 7. La variazione del posteggio a seguito di miglìoria viene annotata sull'atto di concessione, che conserva la scadenza decennale prefissata al momento del suo rilascio.
 8. Due operatori titolari di concessione di posteggio nello stesso mercato possono chiedere contestualmente di scambiare il proprio posteggio con quello assegnato all'altro.
 9. Nel caso di mercati articolati per merceologie, lo scambio è ammesso nel rispetto dei vincoli di destinazione merceologica.
 10. L'accoglimento è subordinato alla verifica della regolarità della posizione degli operatori circa il pagamento degli oneri dovuti per l'uso del proprio posteggio negli ultimi due anni e dell'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive applicate nel Comune per violazioni di norme circa l'esercizio dell'attività commerciale.

11. Con determinazione dirigenziale viene formalizzato lo scambio e disposta l'annotazione sulle rispettive autorizzazioni dei richiedenti, che deve essere effettuata entro sessanta giorni dalle richieste.
12. Gli interessati allo scambio devono immediatamente trasferire la propria attività nel nuovo posteggio: qualora lo scambio non si realizzi entro sette giorni dalla riconsegna del titolo, verranno considerati rinunciatari e lo scambio non potrà aver luogo.
13. Sia in quest'ultimo caso che nel caso di scambio perfezionato, ciascuno dei beneficiari non potrà richiederne un altro prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data della precedente annotazione.
14. I termini iniziale e finale della concessione decennale di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

ARTICOLO 11

POSTEGGI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI

1. Nei mercati possono essere riservati posteggi a produttori agricoli, artigiani, soggetti appartenenti a categorie disagiate, associazioni di commercio equo e solidale.
2. Per l'assegnazione dei posteggi che siano riservati in un mercato a dette categorie viene predisposto un apposito avviso, contenente modalità e criteri ai fini dell'assegnazione degli stessi, da rendere noto mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissione nel territorio comunale negli spazi appositamente riservati all'Amministrazione Comunale e sul sito Internet.
3. Il termine di presentazione delle domande decorre dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e fino al trentesimo giorno dalla data stessa.
4. Per il completamento delle istanze si applica l'art. 7, comma 4 del presente regolamento.

5. Le graduatorie sono formulate sulla base dei criteri di cui al successivo art. 12 e sono approvate e pubblicate con le modalità fissate sempre nell'art. 7 del presente regolamento.
6. Qualora in un mercato si renda libero un posteggio destinato ad operatori commerciali, a seguito di decadenza o rinuncia del titolare, e siano stati effettuati infruttuosamente i procedimenti di migioria e di assegnazione tramite bando ai sensi dell'art. 6 l.r.u., è disposta la riserva del posteggio a favore di produttori agricoli con esperimento della relativa procedura di assegnazione.
7. I produttori della stessa azienda agricola possono essere titolari di non più di due posteggi nello stesso mercato.
8. La concessione decennale può essere rilasciata al produttore agricolo per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva, da un minimo di sessanta ad un massimo di centottanta giorni. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'anno per diversi periodi.
9. Agli artigiani regolarmente iscritti all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443 possono essere riservati posteggi nei mercati per la vendita esclusiva delle merci di propria produzione.
10. Nei mercati possono essere previsti posteggi da destinare ad associazioni di commercio equo e solidale. All'atto della presentazione dell'istanza deve essere fornita una copia dello statuto dell'associazione, dal quale risulti come scopo il perseguimento degli obiettivi del commercio equo e solidale ed una dichiarazione circa il volume di affari risultante dal bilancio relativo all'anno antecedente.
11. Il subingresso nel posteggio dei produttori agricoli può avvenire esclusivamente a seguito di trasferimento in proprietà oppure in gestione dell'azienda agraria che ha dato origine alla concessione.

12. Il subingresso nel posteggio dell'imprenditore artigiano può avvenire esclusivamente a seguito di trasferimento in proprietà oppure in gestione dell'azienda artigiana che ha dato origine alla concessione.
13. Il subingresso nel posteggio riservato ad operatore appartenente a categoria disagiata, sia per cessione che per affitto di azienda, è consentito solo a soggetti che appartengano a loro volta alla categoria stessa.
14. Il subingresso nell'esercizio dell'attività sul posteggio concesso alle associazioni di commercio equo e solidale è consentito solo a favore di altra associazione di commercio equo e solidale.
15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 7 l.r.u. gli assegnatari dei due posteggi che, in sede di nuova istituzione oppure di ampliamento di un mercato, devono destinarsi alla vendita di prodotti alimentari di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro devono effettuare la vendita esclusiva dei suddetti prodotti.
16. Il subingresso nel posteggio riservato alla vendita dei prodotti indicati nel comma precedente è consentito solo a soggetti che effettuino esclusivamente la vendita degli stessi prodotti.

ARTICOLO 12

CRITERI DI REDAZIONE DELLE GRADUATORIE PER POSTEGGI RISERVATI

1. Per la formulazione della graduatoria relativa agli operatori che vendano prodotti alimentari di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro si applicano i criteri di priorità validi per gli operatori commerciali, indicati dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Per la formulazione della graduatoria dei posteggi di nuova istituzione riservati a produttori agricoli si applicano i seguenti criteri in ordine di precedenza:

- a) aver esercitato l'attività di vendita dei prodotti di provenienza dei rispettivi fondi presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Perugia o presso il Mercato Coperto di Piazza Matteotti - nell'ultimo anno di apertura di ciascuno dei due mercati – purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti nel biennio precedente all'avviso pubblico per l'occupazione di posteggi nei mercati comunali ed in assenza di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. Fra coloro che vantino tale titolo di precedenza, è preferito chi abbia maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - b) criteri validi per gli operatori commerciali indicati nell'art. 8 del regolamento.
3. Il titolo di precedenza indicato al comma 2, lettera a) a favore dei produttori agricoli presenti nei suddetti due mercati può essere fatto valere solo per l'assegnazione di un posteggio in tutti i mercati comunali.
4. Per i posteggi preesistenti riservati a produttori agricoli si applicano le seguenti priorità in ordine di graduazione:
- a) anzianità di presenza nel mercato;
 - b) regolarità o meno della posizione del produttore in ordine al pagamento degli oneri dovuti nel biennio precedente al bando per l'occupazione dei posteggi nei mercati comunali e assenza di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività;
 - c) aver operato nell'ultimo anno di apertura presso il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Perugia o presso il Mercato Coperto di Piazza Matteotti;
 - d) assenza o minor numero di posteggi già concessi nei mercati;
 - e) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;
 - f) in caso di assoluta parità delle predette condizioni, sorteggio.
5. Le priorità previste ai precedenti commi 2, lettera a), e 4, lettera c), a favore dei produttori agricoli del Mercato Coperto sono valide a condizione che il

produttore che vuole avvalersene cessi l'attività presso lo stesso mercato restituendo l'autorizzazione, ovvero il titolo in base al quale frequenta il mercato stesso.

6. Per la formulazione della graduatoria relativa agli artigiani nel caso di posteggi di nuova istituzione si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione all'Albo previsto dalla legge n. 443/85;
 - b) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;
 - c) in caso di assoluta parità delle predette condizioni, sorteggio.
7. Nel caso di preesistenti posteggi riservati ad artigiani resisi liberi, per l'assegnazione si applicano i criteri indicati per gli operatori commerciali dall'art. 8 del presente regolamento.
8. Per la formulazione di ciascuna delle graduatorie relativa alle altre due categorie (soggetti disagiati e associazioni di commercio equo e solidale), si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) assenza o minor numero di posteggi posseduti nei mercati comunali a prescindere dalla riserva;
 - b) per la categoria dei soggetti disagiati maggiore percentuale di invalidità; per la categoria delle associazioni di commercio equo e solidale il minor volume di affari risultante dal bilancio relativo all'anno antecedente l'espletamento della procedura di cui al presente articolo;
 - c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SUL POSTEGGIO

1. L'ingresso nel mercato è consentito all'operatore concessionario munito dell'autorizzazione relativa all'attività di vendita nel mercato stesso o che

dimostri di avere regolarmente presentato la comunicazione nel caso di subingresso per affitto o acquisto di azienda. Lo stesso ha l'obbligo di tenere esposta, in modo visibile, la relativa autorizzazione ovvero copie della comunicazione di subingresso e dell'autorizzazione del cedente.

2. Il concessionario di posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
3. Il concessionario è considerato assente, ai fini della decadenza dall'uso del posteggio, qualora non abbia occupato il proprio posteggio e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita entro l'ora di apertura al pubblico del mercato. E' considerato assente anche l'operatore concessionario di posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
4. La rappresentanza è ammessa, con delega scritta da parte del titolare dell'autorizzazione, nelle fattispecie previste dall'art. 4, comma 5 l.r.u., nella modalità dell'associazione in partecipazione, nonché in tutte le forme previste dalla legislazione sul lavoro.
5. Il posteggio concesso non può essere ceduto ad altri, se non insieme al relativo ramo di azienda. È vietato condividere il proprio posteggio con altri operatori o abbinare più posteggi.
6. L'operatore può esercitare l'attività esclusivamente entro i limiti del posteggio al medesimo concesso e per la durata stabilita per il mercato. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
7. L'operatore non può abbandonare anticipatamente il posteggio se non per gravi e comprovati motivi, da comunicare contestualmente agli organi di vigilanza.
8. Su tale posteggio può vendere tutti i prodotti del settore merceologico contenuto nell'autorizzazione. Tale disposizione non opera qualora sul posteggio sia stabilito un vincolo merceologico, ovvero nel caso di posteggio

riservato ad artigiano, posteggio riservato alla vendita di prodotti alimentari di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro.

9. L'operatore deve mantenere il proprio banco in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra i banchi dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 centimetri. La tenda di protezione del banco dovrà essere collocata ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.
10. E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o altro spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi di abitazioni, nonché spazi necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.
11. Durante l'attività di vendita l'operatore deve mantenere sia l'area utilizzata che lo spazio attiguo, per una distanza non inferiore a due metri, liberi da rifiuti ed al termine della stessa deve lasciarli liberi da ingombri e da rifiuti, munendosi di apposito contenitore.
12. L'operatore commerciale è responsabile dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree dei giardini prospicienti e retrostanti il posteggio, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle attrezzature di arredo urbano in genere. Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto di tale prescrizione.
13. E' vietato l'uso di altoparlanti ed apparecchi per la diffusione e l'amplificazione dei suoni e della voce.
14. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita, l'area del mercato deve essere abbandonata dall'operatore: sino alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli per consentire la pulizia dell'area stessa.
15. L'operatore commerciale a seconda della specifica attività esercitata deve osservare tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

16. Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura e comporti la necessità di allacciamenti alla rete elettrica o uso di fiamme libere, l'operatore deve munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas in bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla vigente normativa.
17. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui dei mercati e delle fiere in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
18. Per la vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "merce usata".

ARTICOLO 14

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI

1. I posteggi che risultino occasionalmente liberi all'orario di apertura al pubblico del mercato oppure siano in attesa di assegnazione sono concessi di volta in volta ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo i criteri stabiliti dall'art. 6, comma 4 l.r.u., nel rispetto di eventuali vincoli merceologici caratterizzanti i posteggi suddetti.
2. La presenza dell'operatore ed il titolo autorizzatorio col quale partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi devono essere registrati in un verbale predisposto appositamente, aggiornato e sottoscritto per ciascun mercato dagli addetti che di volta in volta curano l'assegnazione temporanea.
3. Alla stessa persona fisica non è consentito presentarsi per l'assegnazione giornaliera con più autorizzazioni commerciali, né chiedere la registrazione giornaliera anche per conto altrui.

4. Non si assegna la presenza qualora l'operatore possa operare nel mercato occupando un posteggio libero, ma rifiuti l'assegnazione, oppure non sia in possesso dell'autorizzazione amministrativa, ovvero non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, ovvero lo abbandoni anticipatamente, ovvero lasci che un terzo lo occupi, anche parzialmente. Nel verbale deve essere annotata la motivazione per la quale non viene riconosciuta la presenza.
5. La registrazione della presenza deve avvenire sempre previa verifica del possesso da parte dell'interessato del titolo autorizzatorio, cui vengono riferite le presenze.
6. Per i mercati presenti nel Comune è confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale umbra, tenuto conto dei successivi aggiornamenti fino all'approvazione del presente regolamento.
7. Ogni anno entro il mese di Gennaio il Comune provvede con proprio atto per ciascun mercato ad aggiornare le graduatorie degli assegnatari giornalieri, suddivisi per categorie, al 31 Dicembre dell'anno precedente. A ciascun operatore viene data comunicazione dell'aggiornamento annuale delle proprie presenze, fissando un termine di dieci giorni per poter segnalare eventuali inesattezze: oltre il predetto termine il dato comunicato si intende definitivamente accettato. Il 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni solari precedenti.
8. L'ingresso nel mercato dell'avente diritto alla concessione giornaliera è subordinato al pagamento del contributo previsto, oltreché al possesso dell'autorizzazione amministrativa.
9. I posteggi riservati alla vendita di merceologie specializzate, a produttori agricoli, artigiani, operatori appartenenti a categorie disagiate, associazioni di commercio equo e solidale, commercianti di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico umbro e

temporaneamente non occupati o in attesa di assegnazione sono rispettivamente concessi con priorità ai soggetti che effettuino la vendita delle specifiche merceologie o che rientrino nelle categorie suddette.

10. I posteggi riservati a specifiche merceologie ovvero ad una delle categorie suddette e che rimangano comunque liberi, constatata l'assenza di coloro cui siano riservati, sono assegnati, in caso di contestuale presenza alle operazioni di assegnazione giornaliera di più riservatari delle altre categorie, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) operatori appartenenti a categorie disagiate - l. 104/92
- b) produttori agricoli
- c) artigiani
- d) associazioni di commercio equo e solidale
- e) operatori che mettono in vendita prodotti alimentari tipici di provenienza regionale
- f) operatori che mettono in vendita prodotti artigianali tipici umbri
- g) operatori commerciali.

11. Per ciascuna categoria vale l'ordine della rispettiva graduatoria di presenze.

12. Il soggetto che risulti assegnatario giornaliero di un posteggio in un mercato deve osservare tutte le modalità di esercizio dell'attività contenute nell'art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 15

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio da parte del concessionario oltre i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 1 lett. d) della l.r.u. determina la decadenza dal diritto ad esercitare l'attività nel posteggio concesso. È considerato assente l'operatore commerciale concessionario di posteggio:

- a. qualora non provveda ad occuparlo entro l'orario di inizio dell'attività di vendita;

- b. qualora si allontani dal medesimo prima del termine stabilito per la fine delle attività di vendita, salvo gravi e comprovati motivi, da comunicare contestualmente agli organi di vigilanza;
 - c. qualora lo ceda impropriamente a terzi, anche parzialmente.
2. Il concessionario del posteggio che si assenti per una delle motivazioni previste dall'art. 9, comma 1 lett. d) della l.r.u. – malattia, gravidanza, servizio militare - deve inviare apposita comunicazione indirizzata al Comune, per giustificare l'assenza allegando idonea certificazione, entro il termine perentorio di sette giorni a partire dal giorno successivo all'assenza ovvero all'inizio dell'assenza: non sono riconosciute valide le giustificazioni che siano inviate oltre il termine suddetto.
 3. Non viene considerata valida la giustificazione dell'assenza in un mercato, qualora risulti che durante il periodo di assenza l'operatore sia presente in altro mercato.
 4. Nel caso di società concessionaria di posteggio, l'onere di giustificare l'assenza ricade su tutti i legali rappresentanti della stessa.
 5. Il provvedimento di decadenza viene adottato dopo aver comunicato l'avvio del procedimento all'interessato, invitandolo a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
 6. Nelle more dell'adozione del provvedimento di decadenza sono irricevibili eventuali comunicazioni di subingresso prodotte successivamente alla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui al comma precedente.
 7. A seguito della pronuncia di decadenza dal diritto di esercitare l'attività sul posteggio è revocata la relativa autorizzazione amministrativa, nonché la concessione di posteggio.
 8. L'operatore dichiarato decaduto non è ammesso a partecipare a procedimenti per l'assegnazione di posteggi nello stesso mercato, se non

decorsi almeno tre anni dalla pronuncia stessa. Il triennio comincia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

9. Per i produttori agricoli e per gli artigiani la decadenza della concessione di posteggio ha luogo oltre che nei casi previsti al comma 1, anche nel caso di perdita della qualifica di produttore agricolo ovvero di artigiano.
10. Le concessioni possono essere revocate per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tali casi, ove possibile, possono essere assegnati altri posteggi sostitutivi anche in altri mercati comunali.

TITOLO III

FIERE

ARTICOLO 16

RICOGNIZIONE E MODIFICHE DEGLI ORGANICI DELLE FIERE

1. La localizzazione e le caratteristiche delle fiere comunali sono quelle individuate nel Piano approvato con il presente regolamento.
2. In ogni fiera è previsto un posteggio riservato ad appartenenti a categorie disagiate di cui alla legge 104/92, produttore agricolo ovvero soggetto munito di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: a tali soggetti è riservato un posteggio ogni quaranta previsti per la singola fiera, fino ad un massimo di cinque complessivi.
3. Nel Piano saranno indicati gli eventuali posteggi da riservare a produttori agricoli, ad artigiani, ad interscambi con Istituzioni di altri Paesi ed in quest'ultimo caso nel limite del 5% dei posteggi previsti.
4. Qualora il numero dei posteggi in una fiera superi le cinquanta unità è prevista la presenza durante la stessa di almeno tre operatori commerciali con posteggio mobile, o di un numero superiore da prevedere nel Piano.

ARTICOLO 17

SOSPENSIONE, SPOSTAMENTO DI UBICAZIONE E/O DI DATA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1. La Giunta Comunale può disporre con provvedimento motivato per ragioni di interesse pubblico o generale, in via temporanea, per una singola edizione:
 - la sospensione delle fiere, salvo se possibile la messa a disposizione di altre aree a titolo provvisorio;
 - il trasferimento delle fiere in altro sito;

- le variazioni di data di svolgimento;
 - la riduzione del numero dei posteggi o lo spostamento di posteggi in altro spazio comunque contiguo a quello della fiera.
2. Nel caso di coincidenza tra area e data di svolgimento della fiera con un mercato settimanale, il mercato viene soppresso.

ARTICOLO 18

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. Per ogni fiera vengono rilasciate le concessioni correlate al numero di posteggi previsti nel Piano.
2. Le graduatorie quadriennali degli aspiranti all'assegnazione di posteggi nelle fiere, previste dall'art. 15, comma 6 l.r.u., saranno predisposte a partire dall'esecutività dell'atto di approvazione del presente regolamento, a seconda della cadenza delle fiere stesse e nel rispetto dei termini finali di presentazione delle domande.
3. Le domande di inserimento nella graduatoria per l'assegnazione dei posteggi della fiera devono essere inoltrate almeno sessanta giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. Le domande di partecipazione alla Fiera dei Morti devono essere inviate entro il 30 giugno.
4. Con l'entrata in vigore delle graduatorie quadriennali le domande dovranno essere presentate, ogni quadriennio, a partire dal centottantesimo giorno antecedente la scadenza del termine finale di invio delle domande stesse. Le istanze presentate al di fuori di detti termini si considerano non ricevibili.
5. In sede di prima applicazione e successivamente alla scadenza della graduatoria quadriennale di ogni fiera viene disposto un avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio con l'indicazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle domande.

6. Nella domanda deve essere indicata, a pena di esclusione, l'autorizzazione amministrativa con la quale si intende partecipare, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese o R.E.A. e C.C.I.A.A. ove si è iscritti.
7. I soggetti appartenenti a categorie disagiate di cui alla legge 104/92 devono rendere nell'istanza di partecipazione anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 circa l'appartenenza ad una categoria disagiata e la percentuale di invalidità attribuita.
8. Nel caso di artigiani che concorrano all'assegnazione di posti loro riservati, l'istanza deve contenere, pena l'esclusione dalla graduatoria, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che le merci poste in vendita sono di propria esclusiva produzione. Qualora si accerti che le merci poste in vendita non siano di produzione dell'artigiano, tale fatto determinerà l'espulsione immediata dalla fiera ed il mancato riconoscimento della presenza, nonché le sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000.
9. Nella stessa fiera non può essere rilasciata più di una concessione di posteggio a favore dello stesso soggetto, se persona fisica, ovvero non più di due nell'ipotesi di società: nel caso in cui a queste ultime siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera il limite è elevato a tre.
10. Potranno essere assegnati alle società, sempre secondo l'ordine di graduatoria, posteggi aggiuntivi, oltre i limiti di cui al precedente comma 9, nel caso di carenza di altri assegnatari.
11. Le graduatorie vengono approvate con determinazione dirigenziale, che ne dispone la pubblicazione all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni.

ARTICOLO 19
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La graduatoria viene formulata ai sensi dell'art. 15, comma 2 l.r.u. tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza effettiva, intesa come numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera;
 - b) maggior numero di presenze registrate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, dall'operatore che ha direttamente esercitato l'attività quale proprietario dell'azienda per tutta la durata della fiera;
 - c) anzianità di iscrizione ovvero di denuncia di inizio di attività commerciale al R.I. o nel R.E.A. - ex Registro Ditte: qualora la primitiva iscrizione sia stata interrotta, si tiene conto della successiva nuova iscrizione, tranne che si tratti di trasferimento da un Registro Imprese tenuto da altra C.C.I.A.A.;
 - d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza, per il quale fa fede la data del timbro postale.
2. Qualora in una fiera siano previsti posteggi connotati da specializzazione merceologica, deve redigersi una graduatoria distinta per ogni merceologia, nella quale sono inseriti coloro che intendano effettuare la vendita esclusiva delle specifiche merceologie: i criteri di redazione delle graduatorie sono quelli indicati nel comma 1. In assenza di soggetti richiedenti l'assegnazione di tali posteggi, al fine di completare l'organico della fiera, i medesimi sono assegnati in base alla graduatoria degli operatori commerciali aspiranti all'assegnazione di posteggio nella fiera stessa.
3. Per la redazione della graduatoria relativa ai posteggi riservati a soggetti appartenenti a categorie disagiate ai sensi della legge 104/92 si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore percentuale di invalidità attribuita;

- b) anzianità di presenza effettiva, come definita al precedente comma 1, lettera a);
 - c) numero di presenze registrate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, dall'operatore che ha direttamente esercitato l'attività quale proprietario dell'azienda per tutta la durata della fiera;
 - d) anzianità di iscrizione ovvero di denuncia di inizio di attività commerciale al R.I. o nel R.E.A. - ex Registro Ditte: qualora la primitiva iscrizione sia stata interrotta, si tiene conto della successiva nuova iscrizione, tranne che si tratti di trasferimento da un Registro Imprese tenuto da altra C.C.I.A.A.;
 - e) ordine cronologico di spedizione dell'istanza, per il quale fa fede la data del timbro postale.
4. Qualora vi siano posteggi riservati a produttori agricoli, viene redatta una distinta graduatoria che tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come numero di volte che il produttore abbia effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese quale produttore agricolo;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza, per il quale fa fede la data del timbro postale.
5. Parimenti in presenza di posteggi riservati ad artigiani, viene redatta una distinta graduatoria che tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come numero di volte che l'artigiano ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione nell'Albo di cui alla legge n. 443/1985;
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza, per il quale fa fede la data del timbro postale.
6. Qualora in una fiera si verifichi la carenza di soggetti appartenenti alla categoria cui siano riservati determinati posteggi, i medesimi sono assegnati, in caso di contestuale presenza di più graduatorie per le altre categorie previste dal Piano nell'organico della fiera, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) graduatoria dei soggetti appartenenti a categorie disagiate ai sensi della legge 104/92;
- b) graduatoria dei produttori agricoli;
- c) graduatoria degli artigiani;
- d) graduatoria di operatori che vendono prodotti alimentari tipici di provenienza regionale;
- e) graduatoria di operatori che mettono in vendita prodotti artigianali tipici umbri;
- f) graduatoria degli operatori commerciali.

7. La graduatoria relativa agli operatori commerciali con posteggio mobile è redatta distintamente da quella dei richiedenti la concessione di posteggio, ma si applicano i criteri definiti per questi ultimi.

ARTICOLO 20 CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. La concessione di posteggio nelle fiere viene rilasciata con validità per ogni singola edizione; nella concessione stessa è inserita l'indicazione dell'autorizzazione amministrativa con la quale l'operatore partecipa alla fiera.
2. Gli operatori aventi diritto alla concessione di posteggio secondo la graduatoria approvata possono effettuare la scelta del posteggio, previa convocazione in data, orario e luogo prefissati, tra quelli liberi e destinati alla propria categoria.
3. L'operatore, ovvero la persona delegata dal medesimo per iscritto alla scelta del posteggio, deve presentarsi alle operazioni di scelta munito della lettera di convocazione, dell'autorizzazione amministrativa e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione del posteggio: l'assenza constatata da parte degli addetti deve essere registrata nel verbale di assegnazione. Qualora l'operatore non

consegna l'attestazione dell'avvenuto pagamento non può effettuare la scelta ed il posteggio viene assegnato d'ufficio, secondo il meccanismo indicato dal successivo comma 5.

4. Qualora l'operatore si presenti con ritardo, dopo la registrazione della sua assenza nel verbale, lo stesso è ammesso alla scelta del posteggio al termine del gruppo di operatori che, nel momento in cui si presenta, sta effettuando la scelta.
5. Al termine di ogni giornata di operazioni di scelta, agli operatori convocati che non si siano presentati viene assegnato d'ufficio il posteggio, a partire da quello contraddistinto dal numero più basso in poi, sempre seguendo l'ordine progressivo della graduatoria.
6. Il ritiro della concessione di posteggio è subordinato alla presentazione della ricevuta del pagamento di quanto dovuto per l'occupazione dello stesso.
7. Nel caso di trasferimento dell'azienda commerciale, per affitto o cessione, la comunicazione di subingresso da parte del nuovo proprietario o affittuario al Comune di Perugia deve pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio della fiera, a pena di esclusione dalla stessa.
8. E' consentito lo scambio consensuale dei posteggi, purché sia richiesto dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio della fiera.
9. Nel giorno fissato per l'effettuazione della fiera, all'ora di inizio della manifestazione, verificata e registrata l'assenza di eventuali concessionari dei posteggi, si procede all'assegnazione degli stessi agli operatori inseriti in graduatoria secondo l'ordine della stessa.
10. Gli aventi diritto così individuati possono iniziare l'attività di vendita solo dopo aver esibito l'autorizzazione amministrativa con la quale hanno acquisito presenze nelle edizioni trascorse, aver pagato gli oneri dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e ritirato la concessione: il termine per l'ingresso è quello delle prime due ore dall'apertura della manifestazione. Oltre il termine fissato l'operatore decade dal diritto all'assegnazione del posteggio.

11. Nel caso di fiere specializzate o di posteggi riservati a merceologie specializzate all'interno di una fiera, la sostituzione degli operatori assenti avviene, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 18, comma 9, seguendo l'ordine della graduatoria a parità di merceologia trattata: nelle medesime l'affittuario dell'azienda commerciale è vincolato a trattare la merceologia dell'affittante.
12. Nel caso in cui non fossero presenti operatori che trattino la merceologia mancante, la sostituzione è effettuata secondo l'ordine della graduatoria generale di anzianità, basata sull'anzianità di presenza alla fiera ed, in subordine, sull'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese.
13. Qualora in una fiera specializzata per due anni consecutivi manchi la stessa merceologia, il posteggio è assegnato per la sua sostituzione definitiva all'operatore che abbia maturato la maggiore anzianità fra i non assegnatari, secondo la merceologia indicata dal medesimo nell'istanza.
14. Per quanto attiene la fiera specializzata denominata "Mercatino delle Strenne" non si fa luogo alla scelta annuale dei posteggi: qualora vi sia un posteggio libero all'inizio della fiera, si applica l'ordine della graduatoria relativa alla merceologia prevista ed, in subordine, il criterio fissato dal precedente comma 12.

ARTICOLO 21

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SUL POSTEGGIO

1. L'ingresso nell'area della fiera è consentito all'operatore munito dell'autorizzazione con la quale lo stesso ha acquisito le presenze ai fini dell'inserimento nella graduatoria, oppure della comunicazione di inizio attività al comune competente, se produttore agricolo, oltreché del documento comprovante il pagamento della somma dovuta per l'occupazione del posteggio e della concessione relativa.

2. La rappresentanza è ammessa, con delega, nelle fattispecie previste dall'art. 4, comma 5 l.r.u., nella modalità dell'associazione in partecipazione, nonché in tutte le forme previste dalla legislazione sul lavoro.
3. Il posteggio non può essere ceduto ad altri, se non con l'azienda commerciale.
4. L'operatore deve e può occupare solo la superficie assegnata ed appositamente delimitata.
5. I posteggi devono conservare la propria unicità, essendo fatto assoluto divieto sia di aggregazione di quelli contigui, che di frazionamento.
6. L'operatore deve iniziare l'attività di vendita entro l'orario prefissato. In caso di fiere di durata superiore ad un giorno la violazione relativa al mancato inizio dell'attività di vendita è punita con le sanzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento.
7. Il concessionario non può abbandonare il posteggio prima del termine della fiera senza giustificato motivo, pena il mancato riconoscimento della presenza ai fini dell'inserimento nelle successive graduatorie.
8. Costituiscono giustificati motivi di abbandono del posteggio la malattia dell'operatore oppure gravi motivi di famiglia, da comprovare in entrambi i casi con idonea documentazione.
9. Costituiscono cause di forza maggiore che giustificano il mancato inizio o l'abbandono dell'attività sul posteggio condizioni meteorologiche avverse riscontrate dagli addetti alla vigilanza.
10. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti del settore merceologico contenuto nell'autorizzazione per la quale è stato concesso il posteggio, salvo che sia stata presentata nel frattempo denuncia di inizio attività per l'ampliamento del settore merceologico. Tale disposizione non opera qualora sul posteggio o su tutta la fiera sia stabilito un vincolo merceologico.

11. L'artigiano ammesso a partecipare deve vendere unicamente le merci di propria esclusiva produzione, indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta con l'istanza di partecipazione.
12. Il produttore agricolo ammesso a partecipare deve vendere i prodotti di coltura o di allevamento secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs 228/01.
13. Per l'utilizzo del posteggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
14. In occasione della Fiera dei Morti è vietato l'uso di generatori autonomi di energia elettrica.
15. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita, l'area della fiera deve essere abbandonata dall'operatore, salvo nel caso della Fiera dei Morti, per la quale il termine di sgombero della Piazza è pari a tre ore.
16. La modalità di vendita con posteggio mobile all'interno della fiera può concernere solo attività di vendita di merceologie che occupino fino ad un metro quadro di superficie e consentano lo spostamento su tutta l'area interessata dalla fiera.
17. Nelle fiere di durata limitata ad un giorno l'operatore ammesso a parteciparvi con posteggio mobile deve effettuare la vendita all'interno dell'area in cui si svolge, con soste di durata non superiore a tre ore su appositi spazi individuati, secondo un ordine di spostamento predisposto; nel caso di fiere di durata superiore ad un giorno lo spostamento avviene all'inizio di ogni giornata, secondo un ordine predefinito.

TITOLO IV
ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 22
COMMERCIO ITINERANTE

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante si effettua con soste nel medesimo punto, al di fuori dei posteggi, con durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri, decorso detto periodo, e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco dello stesso giorno: per tale modalità è consentito l'utilizzo di automezzi appositamente attrezzati. E' consentita in ogni caso alla scadenza dell'ora la sosta per il tempo necessario a servire i clienti già presenti. La sosta deve avvenire nell'assoluto rispetto delle norme del Codice della Strada in materia di circolazione.
2. Tale modalità di vendita è consentita in tutto il territorio comunale, ad eccezione dell'area "Centro Storico" il cui perimetro è delimitato dall'atto C.C. n. 33 dell'11.03.2002 .
3. Nei giorni festivi e prefestivi ed in occasione di particolari manifestazioni è consentita la vendita di palloncini in forma itinerante entro l'area delimitata nel comma precedente per un massimo di due operatori contemporaneamente, subordinata ad una specifica autorizzazione annuale.
4. La vendita itinerante è vietata nel raggio di 500 metri da:
 - a) cimiteri;
 - b) aree ove si svolgono i mercati e le fiere per il periodo di durata degli stessi.
5. La vendita itinerante è vietata, inoltre, nel raggio di 300 metri da:
 - a) ospedali;
 - b) case di cura.

6. La distanza è data dal percorso pedonale più breve
7. In deroga al divieto stabilito dal precedente comma 4, lettera a), è consentita la vendita itinerante di fiori e piante ornamentali in prossimità dei cimiteri del tutto privi di tale servizio, in presenza di spazi adeguati per la sosta. In tali casi è consentita la sosta di un operatore commerciale o produttore agricolo itinerante, ai sensi dell'art. 13, comma 4 l.r.u., per la durata massima di tre ore nei giorni festivi, prefestivi, e nei sette giorni antecedenti e susseguenti il 2 novembre.

ARTICOLO 23

POSTEGGI FUORI MERCATO. POSTEGGI STAGIONALI

1. I posteggi fuori mercato sono quelli indicati nel Piano approvato insieme con il presente regolamento.
2. Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento può individuare nel territorio comunale posteggi fuori mercato, anche stagionali, per la vendita di porchetta, ortofrutta e gelati e per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e di quelle di natura igienico-sanitaria.
3. Nell'atto di individuazione dovranno essere previsti l'esatta ubicazione, le dimensioni, i giorni e gli orari di occupazione.
4. L'assegnazione dei posteggi così individuati verrà disposta mediante bando, da pubblicare in tutto il territorio comunale.
5. Il procedimento per l'individuazione degli aventi diritto è quello contenuto nell'art. 7 del presente regolamento.
6. Per la formulazione della graduatoria si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) assenza o minor numero di posteggi posseduti nei mercati comunali;
 - b) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale;

- c) sorteggio.
7. In sede di prima applicazione l'assegnazione del posteggio fuori mercato, anche stagionale, è attribuita con priorità, rispetto ai criteri contenuti nel precedente comma 6, agli operatori titolari di preesistenti autorizzazioni rilasciate e rinnovate annualmente sulla base di precedenti atti di previsione comunale.
 8. All'avente diritto viene rilasciata la concessione di posteggio fuori mercato con validità decennale.
 9. Il subingresso nella concessione del posteggio fuori mercato non è consentito se non mediante la cessione o l'affitto dell'azienda commerciale ivi condotta.
 10. Per tali tipologie di posteggi non è consentita l'assegnazione temporanea degli stessi.
 11. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio a favore dello stesso soggetto, persona fisica o società, nel caso in cui siano previsti nello stesso luogo più posteggi fuori mercato contigui.

ARTICOLO 24

VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

1. Tale modalità di vendita, esercitata con l'autorizzazione amministrativa di tipologia B, si realizza anche nei luoghi ove il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Costituiscono ambiti di intrattenimento o svago anche i luoghi privati, luoghi pubblici dati in concessione, oppure le aree pubbliche - ad esclusione del "Centro Storico" come definito dal precedente art. 22, e sempre nel rispetto delle norme del Codice della Strada - per l'uso delle quali siano corrisposti gli oneri dovuti per l'occupazione, ove si svolgono le feste paesane, laiche o

religiose, le sagre ed altri eventi durante i quali si verificano riunioni straordinarie di persone.

ARTICOLO 25

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento può individuare dei posteggi, nel limite massimo di dieci, da destinare ad operatori di commercio su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione di tipologia A regionale umbra o di tipologia B in occasione di feste, eventi, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone non riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 24 del presente regolamento.
2. L'individuazione degli aventi diritto deve tenere conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza nella manifestazione, comunque documentata;
 - b) anzianità d'iscrizione per l'attività commerciale al Registro Imprese/Registro Ditte;
 - c) ordine cronologico di spedizione della domanda, per il quale fa fede la data del timbro postale.
3. Agli aventi diritto viene rilasciata un'autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione, previa corresponsione della somma dovuta per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Per tale tipologia di posteggi non è consentita l'assegnazione giornaliera, nel caso di assenza del concessionario.
5. Per l'esercizio dell'attività di vendita temporanea davanti al Palasport "Evangelisti" prevista da precedenti atti consiliari sono rilasciate autorizzazioni annuali valide solo in concomitanza con manifestazioni, sportive e non, che si tengano all'interno dell'impianto sportivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26
SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, ovvero violando quanto disposto dall'art. 8, comma 4 legge regionale n. 6/2000 e s.m.i. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e con l'immediata ed obbligatoria confisca delle merci e delle attrezzature, come previsto dall'art. 29, comma 1 D.lgs.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2 D.lgs.
3. In caso di particolare gravità o recidiva il dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Qualora l'operatore commetta violazioni di particolare gravità o la stessa violazione per due volte in un anno solare, ancorché estinta per pagamento in misura ridotta, il dirigente competente dispone, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs., la sospensione dell'attività di commercio in forma itinerante nel territorio comunale.
5. Debbono senz'altro considerarsi di particolare gravità almeno le seguenti ipotesi:
 - a) L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette di cui all'articolo 22;

- b) Le altre violazioni in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, qualora poste in essere con l'uso di furgoni, camion e simili, così come previsto all'articolo 21 della l.r.u.;
6. La sospensione dell'attività, di cui al comma 3, comporta anche la sospensione della validità, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale, di tutte le autorizzazioni intestate all'operatore che la prevedano e di tutte le dichiarazioni di inizio attività ad esse equivalenti.
 7. La sospensione è disposta per venti giorni nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 5 e per dieci giorni nelle altre ipotesi. Qualora con il medesimo verbale di contestazione si accertino più ipotesi che comportano la sospensione si applica la sola sospensione di venti giorni.
 8. Per l'applicazione di quanto disposto al presente articolo, la Struttura Organizzativa Vigilanza trasmette all'Unità Operativa Politiche Economiche copia dei verbali delle violazioni accertate in materia di commercio in forma itinerante, qualora ai sensi delle presenti disposizioni possano dare luogo alla sospensione dell'attività di commercio in forma itinerante.
 9. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, durante il periodo di sospensione di cui al comma 3, è sanzionato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs., con il pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,00 e con il sequestro della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita, ad eccezione dell'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto delle merci.
 10. Le modalità di custodia della merce sequestrata sono stabilite con provvedimento della Struttura Organizzativa Vigilanza che può disporre la distruzione o la devoluzione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della l.r.u., ad istituti ed organismi religiosi, di volontariato o di beneficenza della merce di valore inferiore a € 516,00 salvo che, trattandosi di prodotti alimentari, sia sprovvista delle caratteristiche o della certificazione prevista per la vendita.

11. Nel caso di fiere aventi durata superiore ad un giorno la recidiva, oltre all'applicazione della sanzione (pecuniaria), dà luogo al provvedimento di sospensione dell'attività di vendita per l'intera durata della fiera e comunque per un periodo non superiore a venti giorni.
12. In tali ipotesi all'operatore sanzionato non sarà riconosciuta la presenza relativa all'edizione durante la quale l'evento si è verificato.